



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "MARZABOTTO"
Via Savona, 135 - 20099 Sesto San Giovanni
tel. 02-3657501 – 0236575050 (fax)
www.icmarzabotto.gov.it
email segreteria@icmarzabotto.gov.it

circ. n. 55

Sesto S. Giovanni, 23/04/2024

Ai Docenti
della Scuola D'Infanzia
della Scuola Primaria
della Scuola Secondaria di 1° grado

Ai collaboratori ATA

OGGETTO: DECONTRIBUZIONE MATERNITA'

Si porta a conoscenza la circolare ministeriale relativa all'oggetto

Si prega di **prendere visione degli allegati riportanti le istruzioni operative**, al fine della presentazione dell'istanza per gli aventi diritto.

Si informa che sono aperte le aree per la presentazione della domanda a far data dalle ore 16:00 del giorno 22 aprile 2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Anna Crovo)

Firma autografa sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo, come previsto
dall'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Allegati:

Circolare Ministeriale

FAQ INPS



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali
e, per loro tramite, al personale docente, educativo e ATA
Agli Uffici Scolastici Regionali
Alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie
e, per il suo tramite, ai dirigenti ed al personale amministrativo del Ministero

OGGETTO: Misure di semplificazione per l'accesso all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.1 commi da 180 a 182 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Riapertura

Con circolare AOODPRR 2244 del 26 marzo 2024 sono state fornite le istruzioni operative al fine della presentazione dell'istanza di cui alla legge 30 dicembre 2023 n. 213 (il cosiddetto "Bonus mamme", ovvero l'esonero della contribuzione previdenziale, fino a un massimo di 3000 euro annui, per le lavoratrici madri) l'applicativo rientra nel programma per la semplificazione portato avanti da questo Ministero che ha individuato, tra le priorità strategiche, lo snellimento delle procedure amministrative e la razionalizzazione del lavoro del personale assegnato alle segreterie scolastiche.

Con la presente si informa che a far data dalle ore 16.00 del giorno 22 Aprile 2024 le funzioni di presentazione della domanda telematica verranno nuovamente aperte.

Si ricorda che, l'articolo 1, comma 180 della legge in oggetto riconosce l'esonero alle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

In via sperimentale, il successivo comma 181 riconosce il medesimo esonero anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Se riconosciuto, l'esonero verrà quantificato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti e accreditato direttamente alla lavoratrice madre beneficiaria tramite il sistema NoiPa.

Si rimanda alla Circolare dell'INPS n. 27 del 31 gennaio 2024 per chiarimenti sulle condizioni di spettanza della misura.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Si invitano, pertanto, i dirigenti scolastici a dare adeguata informativa ai docenti, al personale ATA delle proprie istituzioni scolastiche della riapertura delle funzioni per la presentazione della domanda per beneficiare dell'esonero previsto dall'art. 1, commi 180-182, della Legge 213/2023. La domanda può essere presentata anche dai dirigenti e dal personale amministrativo del Ministero e degli USR con contratto a tempo indeterminato.

Indicazioni per presentare l'istanza nell'area riservata:

Si ricorda infine che, per accedere al servizio, l'utente deve effettuare il login nell'area riservata in alto a destra all'interno del sito del Ministero (<http://mim.gov.it>) accedendo con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Effettuato l'accesso nell'area riservata l'utente dovrà selezionare il servizio "Decontribuzione di maternità" nell'elenco di tutti i servizi (menù -> servizi -> tutti i servizi).

Una volta effettuato l'accesso all'istanza, i dati anagrafici della lavoratrice verranno compilati automaticamente (eventuali rettifiche possono essere effettuate dalla funzione Gestione profilo -> Modifica dati personali sempre nell'area riservata).

Nell'istanza le lavoratrici in possesso dei requisiti previsti dalla circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024 dovranno indicare i dati anagrafici dei figli (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale). È possibile indicare da due ad un massimo tre figli. In caso di lavoratrice madre di più di tre figli è necessario includere tra quelli comunicati il codice fiscale del figlio più piccolo.

Nel caso si indichino solo due figli, si ricorda che nella circolare INPS citata, al paragrafo condizioni di spettanza dell'esonero, è indicato che: << Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'esonero trova applicazione anche in favore delle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).>>

Compilata l'istanza, l'utente dovrà procedere all'inoltro con lo specifico pulsante e potrà successivamente scaricarla in pdf.

Per procedere all'inoltro, l'utente dovrà prendere visione dell'informativa privacy.

Si invitano gli utenti a verificare attentamente quanto inserito prima dell'inoltro, in quanto, una volta inviata l'istanza, non sarà più possibile apportare modifiche.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Jacopo Greco



Firmato digitalmente da GRECO
JACOPO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

FAQ DECONTRIBUZIONE MAMME (Legge di Bilancio 2024) AGGIORNATE A MARZO 2024

1) Cos'è?

La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024), all'articolo 1, commi 180 e 181, ha previsto un esonero dal versamento della quota di contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di almeno tre figli, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

In via sperimentale, ai sensi del comma 181, l'esonero è esteso, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

2) A chi spetta?

Spetta alle lavoratrici madri di 3 o più figli, dipendenti a tempo indeterminato - anche part-time o con contratto di somministrazione - del settore pubblico, privato (anche se il datore di lavoro non è imprenditore), agricolo o delle cooperative di lavoro ai sensi della L. n. 142/2001.

Sono esclusi i soli rapporti di lavoro domestico.

Del beneficio possono usufruire anche le lavoratrici con bambini in adozione o in affidato, in virtù della parificazione alla filiazione degli istituti di adozione e affidamento (ex d.lgs n. 151/2001, cd Testo unico della maternità e paternità).

In via sperimentale, per il 2024, alla decontribuzione possono accedere anche le lavoratrici madri di 2 figli, di cui il più piccolo di età inferiore ai 10 anni e fino al compimento della suddetta età.

3) Quanto spetta?

L'esonero dalla contribuzione è pari al 100% della quota di contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti posta a carico della lavoratrice, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.

4) Fino a quando spetta?

Il beneficio spetta:

- fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 3 o più figli;
- fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 2 figli.

5) Cosa succede se ho un solo figlio minore, mentre gli altri sono maggiorenni e non vivono con me?

Il diritto sorge e si cristallizza al momento della nascita del secondo / terzo figlio, pertanto non rileva l'eventuale decesso di uno o più figli, né la loro fuoriuscita dal nucleo familiare e neppure la circostanza che gli stessi non convivono più con la madre o siano in affidamento esclusivo al padre.

6) Come posso richiederlo?

Le lavoratrici pubbliche e private, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comunicano al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero, rendendo noti il numero dei figli e i relativi codici fiscali.

Conseguentemente, i datori di lavoro espongono nelle denunce retributive l'esonero spettante alla lavoratrice.

Resta fermo che, qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all'Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli. (A tal proposito si precisa che l'applicativo non è ancora disponibile, della sua entrata in funzione sarà data comunicazione con apposito messaggio).

In sostanza, alla luce di quanto chiarito, la lavoratrice deve comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero, nel farlo può fornire i codici fiscali o solo il numero dei figli; se comunica solo il

numero dei figli al datore di lavoro, dovrà poi inserire nell'applicativo Inps che sarà rilasciato i codici fiscali dei figli.

L'applicativo ha una mera funzione di recepimento delle informazioni.

7) Da chi viene erogato e come?

Trattandosi di un esonero contributivo, il beneficio sarà visibile direttamente in busta paga.

8) Il mio datore di lavoro deve essere in possesso del DURC?

No, perché la misura non costituisce aiuto in capo al datore di lavoro.

9) Per quanto tempo mi spetta?

L'esonero contributivo è riconosciuto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026:

- fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 3 figli;
- fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 2 figli (solo per il 2024).

10) Da quando mi spetta il beneficio?

L'esonero spetta dal 1° gennaio 2024 se i requisiti sussistono già a tale data; altrimenti:

- dal mese di nascita del secondo / terzo figlio;
- dal mese di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso la donna fosse già madre di due / tre figli, ma non avesse ancora un lavoro dipendente o lo avesse a tempo determinato.

11) Il bonus lo vedrà nella busta paga di febbraio con l'arretrato di gennaio?

Il datore di lavoro ha tempo i tre mesi successivi alla pubblicazione della circolare per poter effettuare gli opportuni adeguamenti relativamente agli arretrati del mese di gennaio e febbraio 2024 (marzo aprile e maggio 2024)

12) Ho fatto domanda in corso d'anno, posso recuperare le mensilità da gennaio 2024 in poi o la decontribuzione mi spetta dalla data della domanda?

L'esonero in argomento spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d'anno, dal mese di realizzazione dell'evento.

13) Soddisfo tutti i requisiti, ma verso i contributi ad una cassa diversa da INPS, mi spetta?

Sì, perché possono accedere all'esonero in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l'esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.

14) I contributi che non avrò versato saranno coperti da contribuzione figurativa o verrò penalizzata sull'assegno pensionistico?

Come precisato nel comma 182 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024, l'applicazione dell'esonero in trattazione lascia, comunque, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

15) Il maggiore importo che percepirò in busta paga per effetto della decontribuzione concorre alla formazione del reddito?

Sì

16) Posso richiedere l'esonero anche se sono in congedo straordinario?

Durante il congedo straordinario è versato alla lavoratrice un indennizzo e non una vera e propria retribuzione; tuttavia, nelle ipotesi in cui sia prevista un'integrazione dell'indennità da parte del datore di lavoro per il congedo straordinario fruito, l'esonero spetta limitatamente a tale integrazione e comunque a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma.

17) Posso richiedere l'esonero anche se sono in congedo di maternità o parentale?

Durante il congedo di maternità o parentale al genitore è versato un indennizzo e non una vera e propria retribuzione, tuttavia qualora in virtù del proprio contratto di lavoro, sia previsto il versamento di un'integrazione da parte del datore di lavoro, limitatamente a tale contribuzione è possibile usufruire dell'agevolazione.

18) Sono mamma di 2 figli, il più piccolo ha già 10 anni ma è disabile, posso usufruirne?

No. La norma non prevede tale ipotesi ma si basa esclusivamente sull'età del minore.

19) Nel computo dei figli sono inclusi anche i minori in affidamento preadottivo o temporaneo?

Sì, tenuto conto della parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell'adozione e dell'affidamento operata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. Testo unico della maternità e della paternità), ai fini dell'applicazione della disciplina ivi prevista, a tutela e sostegno della maternità e della paternità, deve ritenersi che la riduzione contributiva in esame spetti anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento, pur preadottivo o temporaneo.

20) Come viene contabilizzato il beneficio in busta paga se nel 2024 ho usufruito del congedo di maternità?

Il beneficio sarà riconosciuto solo per i mesi non coperti da congedo di maternità

21) La decontribuzione è compatibile con l'esonero previsto dalla L. n. 197/2022?

Sì, l'esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2024, risulta cumulabile con gli altri esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente, mentre è strutturalmente alternativo all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore.

22) La decontribuzione è cumulabile con l'esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022?

Come precisato con il messaggio n. 4042/2022, l'agevolazione in argomento trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso sia avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 ed ha una durata massima di un anno. Al riguardo, le possibili cause che possono posticipare il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, le ferie, la malattia e i permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell'esonero, sempre a condizione che il rientro a lavoro si sia verificato entro il 31 dicembre 2022.

Fermo restando tale principio e in considerazione che l'esenzione prevista dalla Legge di Bilancio 2024 decorre dal 1° gennaio 2024, le due agevolazioni non si sovrappongono nei periodi in cui possono essere usufruiti.

23) La decontribuzione è compatibile con l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) previsto dall'art. 1, co. 15 della medesima Legge di Bilancio 2024?

Con particolare riferimento all'eventuale regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, si precisa che l'esonero di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, risulta strutturalmente alternativo all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 15, della medesima legge.

24) Ho comunicato al mio datore di lavoro di voler beneficiare dell'esonero ed ho fornito i codici fiscali dei miei figli. Cosa deve fare ora il mio datore di lavoro?

I datori di lavoro riportano nelle denunce mensili l'esonero spettante alla lavoratrice.

Le indicazioni sui codici da inserire nei flussi Uniemens da febbraio 2024 sono fornite nella circolare Inps n. 27 del 31 gennaio 2024.